



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 composta dai seguenti magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente - relatore
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	Primo referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.655/1948;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le osservazioni del Magistrato istruttore (prot. C.d.c. n. 3683 del 14 maggio 2025);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 63 del 19 maggio 2025 di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana Salvatore Pilato.

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Racalmuto (AG)

- omessa trasmissione del questionario ex art. 1, comma 166 e seg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto 2023

FATTO E DIRITTO

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per *«la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»* (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

In riferimento a tale previsione normativa, questa Sezione ha posto in evidenza come *«l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore»* (ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 46/2019/PRSP; Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE; Sezione di controllo per la Calabria, deliberazione n. 106/2023/PRSE, che richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2022/INPR nella parte in cui sottolinea che *«[n]on sono ammesse differenti modalità di trasmissione»* rispetto a quelle previste dalle *Linee guida* periodicamente approvate dalla Sezione delle Autonomie).

Con la deliberazione n. 166/2018/INPR, con specifico riferimento all'organo di revisione dell'ente locale, è stato inoltre osservato che *«lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depono in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento»*.

Da ultimo, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno confermato che l'omesso o tardivo invio delle menzionate relazioni «*costituisce ex se un'irregolarità, in quanto non permette alla Sezione regionale di avviare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente locale secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge (può farsi rinvio, a mero titolo esemplificativo, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, n. 198/2017/PRSE, per l'Abruzzo, n. 27/2015/PRSP, per la Puglia, n. 130/2017/PRSP; per la Sicilia, n. 152/2017/PRSP)*» (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 5/2024/DELIC).

L'art. 240 del TUEL, relativo alla responsabilità dell'organo di revisione, prevede che i revisori «*adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario*» e, pertanto, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Ciò premesso, con riferimento al Comune di Racalmuto, il Collegio rileva che:

- la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024, concernente le *Linee guida* cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;
- in data 7 agosto 2024, con nota prot. n. 5898, è stata richiesta la compilazione e la trasmissione del questionario consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, con i relativi allegati, entro il termine di 60 giorni;
- con riguardo alle citate *Linee guida*, alla data odierna non è pervenuto, attraverso la piattaforma *LimeSurvey*, il questionario compilato dall'Organo di revisione economico-finanziaria concernente il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 25 settembre 2024 e trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

- in data 3 febbraio 2025, a mezzo della prevista piattaforma (*LimeSurvey*), è stata inviata una comunicazione di sollecito cui l'Organo di revisione non ha dato riscontro, con conseguente protrazione della situazione di inadempimento sino alla data odierna;

- l'omesso invio del prescritto questionario costituisce una violazione di un preciso obbligo di legge e reca pregiudizio al regolare esercizio delle funzioni di controllo intestate a questa magistratura contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione, alla data odierna, della relazione prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 con riferimento al rendiconto finanziario dell'esercizio 2023 del Comune di Racalmuto;

DISPONE

che il Comune di Racalmuto adotti i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione regionale di controllo della suddetta relazione;

INVITA

il predetto Comune a riferire, con apposita relazione, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, sulle cause della mancata trasmissione nonché sulle iniziative assunte e sui provvedimenti adottati;

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco, all'Organo di revisione e al Segretario del Comune di Racalmuto;
- al Consiglio del Comune di Racalmuto
- per il tramite del suo Presidente -, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza ai sensi dell'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;

– all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che l'Ente effettui le segnalazioni eventualmente dovute all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente, a seguito dei preliminari accertamenti sulle cause dell'omissione;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

Il PRESIDENTE estensore

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 29 maggio 2025.
.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura